48162/12

62

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SETTIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/10/2012

ORDINANZA N. 16760/2012

REGISTRO GENERALE N. 7944/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.	SECONDO LIBERO CARMENINI	- Presidente -
Dott.	ENZO IANNELLI	- Consigliere -
Dott.	GIOVANNI DIOTALLEVI	- Rel. Consigliere -
Dott.	MIRELLA CERVADORO	- Consigliere -
Dott.	SERGIO BELTRANI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) PETROVICH JORDAN N. IL 31/07/1971

avverso l'ordinanza n. 226/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/01/2012

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;

Considerato che:

Petrovic Jordan ricorre avverso l'ordinanza, in data 20 gennaio 2012, della Corte d'appello di Milano con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del 28 ottobre 2011 del Tribunale di Vigevano

A sostegno dell'impugnazione deduce:

a) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 591, 581 c.p.p.

Secondo il ricorrente erroneamente l'ordinanza avrebbe ritenuto generici i motivi dell'atto di appello con i quali si chiedeva la concessione delle attenuanti generiche e comunque la riduzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

Correttamente l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile, poichè l'appello è stato proposto avverso una sentenza di primo grado che ha correttamente motivato con riferimento alle ragioni in ordine alle quali è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e non l'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. e con riferimento, dunque, anche ai parametri utilizzati nella determinazione della dosimetria della pena, reiterando tralaticiamente generiche censure.

Va dichiarata, pertanto l'inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000;

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 2 ottobre 2012

Il Consigliere estensore
Giovanni Diotallevi

Il Presidente
Secondo Libero Carmenini

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
12 DIC 2012
Il Funzionario Giudiziario
Michelina Romeo